INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 31

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

All'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: "9-bis. E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. 9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI".

Versione in vigore dal 31 dicembre 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi nel settore dei trasporti
Estremi	Legge 7 dicembre 1999, n. 472
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-nel-settore-dei-trasporti-1999/art-31-modifiche-all-articolo-45-del-decreto-legislativo-30-aprile-1992-n-285

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it